

## ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

### DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO SPECIALE CARIFORUM-UE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI

del 10 marzo 2015

**relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2015/600]**

IL COMITATO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, del relativo protocollo I,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra <sup>(1)</sup> («APE Cariforum-UE»), è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008 tra l'Unione europea (UE) e Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Belize, Dominica, la Repubblica dominicana, Grenada, la Guyana, la Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, il Suriname e Trinidad e Tobago.
- (2) Il protocollo I dell'APE, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene le norme di origine per l'importazione nell'UE di prodotti originari degli Stati del Cariforum.
- (3) Conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I dell'APE, possono essere concesse deroghe a tali norme di origine qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati del Cariforum. Inoltre, a norma dell'articolo 39, paragrafo 6, lettera b), del protocollo, nell'esame delle richieste di deroga si tiene conto in particolare dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato o negli Stati del Cariforum, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nell'UE, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività.
- (4) Il 14 luglio 2014 il presidente del comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi ha ricevuto dalla Repubblica dominicana una richiesta di deroga per tener conto della particolare situazione del paese riguardo a certi prodotti tessili. L'8 ottobre e il 3 novembre 2014 il presidente ha ricevuto informazioni supplementari in seguito alle sue richieste del 18 luglio e del 28 ottobre 2014.
- (5) A norma dell'articolo 13 del protocollo I dell'APE, le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui al titolo II del protocollo I devono essere rispettate senza interruzione negli Stati del Cariforum o nell'UE. Haiti ha firmato l'APE ma non lo ha ratificato né lo sta applicando in via provvisoria, per cui non è considerato uno Stato del Cariforum ai sensi dell'accordo. A norma dell'articolo 8 del protocollo I, il lavaggio, la stiratura o la pressatura di prodotti tessili, l'apposizione o la stampa di marchi, etichette e loghi, le semplici operazioni di inserimento in borse, casse o scatole o una combinazione di due o più di queste operazioni sono considerati lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere originario. È pertanto opportuno concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo per conferire il carattere originario al prodotto finale esportato dalla Repubblica dominicana nell'UE.

<sup>(1)</sup> GUL 289 del 30.10.2008, pag. 3.

- (6) La Repubblica dominicana ha chiesto una deroga alle norme di origine di cui al protocollo I dell'APE Cariforum-UE per i prodotti tessili dei codici SA 6203.42, 6107.11 e 6109.10 importati nell'UE tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo. La richiesta è giustificata dalla difficile situazione in cui si trova l'industria a causa delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel vicino Haiti, che incidono sulla conformità con le norme di origine di cui all'APE Cariforum-UE. Qualora la Repubblica dominicana non potesse più rifornirsi ad Haiti, la continuità delle sue esportazioni di tessili verso l'UE sarebbe fortemente compromessa. Una deroga contribuirebbe a garantire la stabilità della produzione e dello sviluppo dell'industria nonché a tutelare l'occupazione nella Repubblica dominicana e ad Haiti.
- (7) La deroga non dovrebbe essere concessa per gli slips e le mutande del codice SA 6107.11. Questi prodotti sono lavorati a maglia e tagliati nella Repubblica dominicana e, successivamente, cuciti, rifiniti e imballati ad Haiti. I prodotti in questione sono trasportati direttamente da Haiti nell'UE passando dal territorio della Repubblica dominicana, nel quale non vengono effettuate ulteriori trasformazioni. L'APE Cariforum-UE, quindi, non si applica, perché le merci non sono sottoposte nella Repubblica dominicana a lavorazioni o trasformazioni sufficienti per ottenere il carattere originario.
- (8) La richiesta riguarda il periodo da gennaio 2012 a dicembre 2016. È richiesta l'applicazione retroattiva dal 2012. Tuttavia, le norme di origine di cui all'APE Cariforum-UE avrebbero dovuto essere applicate correttamente fino alla concessione della deroga. La deroga alle norme dovrebbe pertanto essere concessa a partire dalla data di adozione della decisione del comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi relativa alla sua concessione. Visto lo status attuale di Haiti nel quadro dell'APE Cariforum-UE, la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo di due anni, affinché la Repubblica dominicana possa prepararsi a conformarsi alle norme sull'acquisizione dell'origine e sia garantita la prevedibilità per gli operatori.
- (9) La deroga è richiesta per un volume annuo previsto di esportazioni nell'UE pari a 407 452 pezzi di pantaloni di tessuti detti «denim» del codice SA 6203.42. Stando ai dati statistici per il periodo 2009-2013, le importazioni di pantaloni di tessuti detti «denim» dalla Repubblica dominicana nell'Unione sono ammontate in media a circa 63 000 pezzi all'anno. Nel 2012 le importazioni sono aumentate in misura considerevole, arrivando a circa 250 000 pezzi, per poi scendere nel 2013 a circa 40 000 pezzi. Il contingente di deroga è pertanto fissato al livello più elevato delle importazioni dalla Repubblica dominicana, che è stato raggiunto nel 2012, maggiorato di una tolleranza del 20 %.
- (10) Il comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi dovrebbe concedere una deroga per 300 000 pezzi di pantaloni di tessuti detti «denim» del codice SA ex 6203.42 (codice NC 6203 42 31) e per 54 054 pezzi di T-shirts del codice SA ex 6109.10 (codice NC ex 6109 10 00) importati nell'Unione per un periodo di due anni dalla data di adozione della presente decisione.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup> definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente dei contingenti tariffari, condotta in stretta collaborazione tra le autorità della Repubblica dominicana, le autorità doganali dell'UE e la Commissione, è necessario che le suddette norme si applichino *mutatis mutandis* ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione.
- (12) Per consentire un controllo efficace dell'applicazione della deroga, è necessario che le autorità della Repubblica dominicana comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. In deroga al protocollo I dell'APE e a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo protocollo, i seguenti prodotti sono considerati originari della Repubblica dominicana alle condizioni specificate agli articoli 2-5 della presente decisione:

- a) pantaloni di tessuti detti «denim» del codice SA ex 6203.42 (codice NC 6203 42 31) fabbricati con tessuti non originari dei codici SA 5209.42, 5513.12 e 5513.19 (codici NC 5209 42 00, 5513 12 00 e 5513 19 00) e tagliati nella Repubblica dominicana, cuciti al di fuori del territorio degli Stati del Cariforum e successivamente lavati, stirati o pressati e imballati nella Repubblica dominicana;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (G.U.L. 253 del 11.10.1993, pag. 1).

b) T-shirts di cotone del codice SA ex 6109.10 (codice NC ex 6109 10 00) fabbricate con filati non originari del codice SA 5205.23 (codice NC 5205 23 00), lavorate a maglia, tinte, rifinite e tagliate nella Repubblica dominicana, cucite al di fuori del territorio degli Stati del Cariforum e successivamente pressate e imballate nella Repubblica dominicana.

2. Ai fini del paragrafo 1, il lavaggio, la stiratura o la pressatura di prodotti tessili, l'apposizione o la stampa di marchi, etichette e loghi, le semplici operazioni di imballaggio o una combinazione di due o più di queste operazioni effettuate negli Stati del Cariforum sono considerate lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere originario.

#### Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica si base annuale ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti dalla Repubblica dominicana e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'UE tra il 10 marzo 2015 e il 9 marzo 2017.

#### Articolo 3

I quantitativi indicati in allegato sono gestiti dalla Commissione europea a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

#### Articolo 4

Le autorità doganali della Repubblica dominicana effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali della Repubblica dominicana trasmettono alla Commissione europea, attraverso la segreteria del comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

#### Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

- «Derogation — Decision No 1/2015 of the Cariforum-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 10 March 2015»,
- «Dérogação — Décision n. 1/2015 du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE du 10 mars 2015»,
- «Excepción — Decisión n. 1/2015 del Comité Especial Cariforum-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 10 de marzo 2015».

#### Articolo 6

Qualora l'UE, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4 della presente decisione, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE Cariforum-UE.

## Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 10 marzo 2015.

Fatto a Georgetown e Bruxelles, il 10 marzo 2015

Jameel Ahamad BAKSH  
*Rappresentante del Cariforum  
a nome degli Stati del Cariforum*

Jean-Michel GRAVE  
*Commissione europea  
a nome della parte UE*

## ALLEGATO

N. d'ordine	Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi (in pezzi)
09.1950	ex 6203.42	6203 42 31	Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim»	10.3.2015 — 9.3.2016	300 000
				10.3.2016 — 9.3.2017	300 000
09.1951	ex 6109.10	ex 6109 10 00	T-shirts, a maglia, di cotone	10.3.2015 — 9.3.2016	54 054
				10.3.2016 — 9.3.2017	54 054